



Attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di Finanza presso gli studi professionali

Cap. Gianluca Fissore
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino
Sezione Riciclaggio
Torino, 16 aprile 2024



AGENDA

- Gli interventi ispettivi della Guardia di Finanza
- Esecuzione delle attività – modalità operative
- Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- Sanzioni penali e amministrative
- Casi pratici





INTERVENTI ISPETTIVI

Scopo degli interventi ispettivi è di verificare
il corretto adempimento degli obblighi
previsti dalla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Adeguate verifica
della clientela
art. 17

Conservazione dei
dati
art. 31

Segnalazione di
operazioni sospette
art. 35

Astensione
art. 42



INTERVENTI ISPETTIVI

Ispezioni



Controlli

Approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto controllato.

Attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione tra cui approfondire un ristretto numero di prestazioni professionali.



ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

In linea di massima, le attività si articolano secondo il seguente schema:

- **Accesso** presso le sedi dei soggetti controllati;
- **Richiesta della lista clienti** del periodo oggetto di controllo;
- **Richiesta fascicoli dei clienti** selezionati dai militari operanti;
- **Ricerche di documentazione** attinente all'attività di controllo;
- **Ispezione documentale**, tesa ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio incombenti sul soggetto controllato;





ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

- **Redazione di verbali giornalieri di controllo** con la presenza o meno della parte;
- **Colloqui con la parte** tesi ad individuare le modalità di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica ed il livello di conoscenza del cliente;
- **Rilevazione di eventuali irregolarità** e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;
- **In caso di irregolarità, redazione di verbale di contestazione** con la notifica alla parte;
- **Trasmissione degli atti all'Autorità competente (MEF)** per l'irrogazione delle sanzioni.





ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'attività può essere eseguita dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria ovvero dai militari del Reparto territoriale delegato dal N.S.P.V..

Costituisce titolo autorizzativo all'accesso il **foglio di servizio** contenente l'**ordine di accesso** a firma del Comandante del Reparto o di un suo delegato.

Al termine delle attività (anche giornaliera), un originale del **verbale** redatto dagli operanti viene **rilasciato al soggetto controllato**.



Modulario
G.Finanza - 117



Serie N - Mod. 93

GUARDIA DI FINANZA

N. TO156...

NUCLEO POLIZIA ECONOMICO-FIN/RIA TORINO

SERVIZIO DEL GIORNO

1. Militari Operanti:

2. Specie ed oggetto direttive specifiche ed eventuali speciali riferimenti normativi:

Presso il domicilio fiscale ed il luogo di esercizio della professione di dottore commercialista del sig. _____ ubicato a Torino, via _____ (P.I.: _____) ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del d.lgs n. 231/2007 e s.m.i., artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. n. 148/1988 e art. 2, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 68/2001, per aprire un controllo antiriciclaggio per il periodo dal 1° gennaio 2019 alla data odierna, giusta delega n. _____ in data _____, del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

3. Località ed eventuale itinerario:

UFFICIO - TORINO E RITORNO

4. Durata: dalle ore: 08:00 del:
alle ore: 17:00 del:

TOTALE ORE: 09:00

5. Uniforme: SI: NO:

6. Eventuale Armamento Speciale:

7. Automezzo Amministrazione: SI: NO:

IL COMANDANTE DEL REPARTO



ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Per l'esecuzione di attività ispettive presso studi professionali è necessaria la **presenza del titolare dello studio**, o di un suo delegato (tramite **rilascio di formale delega**).

L'attività può proseguire presso lo studio del professionista, fatta salva la possibilità di **cautelare i fascicoli all'interno dei locali, o presso gli uffici del Reparto operante**, previa autorizzazione della parte.





ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'individuazione del campione potrà ricadere su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche):

- **maggiormente ricorrenti** nell'attività svolta dal professionista ispezionato;
- **non residenti** o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;
- che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di **importo significativo** (indicativamente superiore a 15.000 euro).





SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è **l'architrave del sistema preventivo antiriciclaggio.**

Strumento attraverso il quale il mondo finanziario, dei **professionisti** e delle altre categorie **concorre in maniera diretta** all'individuazione di possibili fenomeni di riciclaggio.





SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Articolo 35


I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.





SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Non è legata al concetto penale di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo



Non è legata ai limiti quantitativi di importo

E' un input amministrativo e non una notizia di reato

Va inviata con tempestività



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Indicatori di Anomalia elaborati dall'U.I.F.



Valutazione di carattere soggettivo da parte dell'operatore
(es. conoscenza del cliente, realtà economico-sociale)



Segnalazione di Operazione Sospetta (S.O.S.)



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

UIF

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

en

sei qui: Home / Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia

Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia



Condividi    

Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette.

Anorché rivestano un ruolo importante per l'orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.

Non è possibile, infatti, definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; al tempo stesso, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.

IL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO ITALIANO

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

ORDINAMENTO ITALIANO

IL RUOLO DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (UIF)

ORGANIGRAMMA UIF

NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO

CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

CONTRASTO ALL'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE

> INDICATORI, SCHEMI E COMUNICAZIONI INERENTI A PROFILI DI ANOMALIA

OPERAZIONI IN ORO

ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI

<https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html>



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Tutela del segnalante - art. 38

La legge prevede la **riservatezza dell'identità** del segnalante.

«... il nominativo del segnalante può essere **rivelato solo** quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo **con decreto motivato**, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.»






SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

La riservatezza è ulteriormente rafforzata dalle specifiche modalità di segnalazione previste per i professionisti - **art. 37**

«I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla U.I.F. ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, **agli organismi di autoregolamentazione.**

Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, **provvedono** senza ritardo a **trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante**».






SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Divieto di comunicazione - art. 39

È vietato dare comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.



Principio di collaborazione





SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Analisi finanziaria



Unità di Informazione Finanziaria

Analisi investigativa



Direzione Investigativa Antimafia



Nucleo Speciale Polizia Valutaria G.d.F.

Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Nuclei Polizia Economico Finanziaria G.d.F.

Reparti territoriali G.d.F.





SANZIONI PENALI

OBBLIGO	NORMA	CONDOTTA	SANZIONE
Adeguate verifica	Art. 55 c. 1 e 3	Falsificare o utilizzare i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione. Fornire dati falsi o informazioni non veritiere	Reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 10.000 a 30.000 euro
Conservazione dei dati	Art. 55 c. 2	Acquisire o conservare dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione. Avvalersi di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 10.000 a 30.000 euro
Divieto di comunicazione	Art. 55 c. 4	Violare il divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ovvero il flusso di ritorno di tali segnalazioni	Arresto da 6 mesi a 1 anno + ammenda da 5.000 a 30.000 euro



SANZIONI AMMINISTRATIVE

OBBLIGO	NORMA	CONDOTTA	SANZIONE
Adeguate verifica	Artt. 56 c.1 e 2 + Art. 67 c.2	Violazione degli obblighi di adeguata verifica di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	Sanzione di 2.000 euro (violazioni di minore gravità da 666,67 a 1.333,33 euro) (violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 2.500 a 50.000 euro)
Conservazione dei dati	Artt. 57 c.1 e 2 + Art. 67 c.2	Violazione degli obblighi di conservazione di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	Sanzione di 2.000 euro (violazioni di minore gravità da 666,67 a 1.333,33 euro) (violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 2.500 a 50.000 euro)
SOS	Art. 58 c. 1 e 2	Violazione degli obblighi di segnalazione di operazione sospetta di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	Sanzione di 3.000 euro (violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 30.000 a 300.000 euro) (in caso di vantaggio economico fino al doppio del vantaggio e comunque non inf. a 450.000 euro ; oppure 1.000.000 se non determinabile)
Comunicazione organi di controllo	Art. 59	Violazione degli obblighi di comunicazione obbligatoria ex art. 46 del DLgs. 231/2007	Sanzione da 5.000 a 30.000 euro
Comunicazione alle Autorità	Art. 60	Inosservanza degli obblighi di comunicazione e collaborazione nei riguardi della UIF e del MEF, cui i soggetti obbligati sono tenuti	Sanzione da 5.000 a 50.000 euro



SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fattispecie «qualificata»

Presupposti (art. 67 D.Lgs. n. 231/2007)

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.



SANZIONI AMMINISTRATIVE

Misure ulteriori (art. 66 D.Lgs. n. 231/2007)

Il M.E.F., in caso di violazioni gravi, ripetute e sistematiche, informa le competenti amministrazioni interessate o gli organismi di autoregolamentazione, allo scopo di



**Intimare di porre
termine alle violazioni**



**Astenersi dal
ripeterle**



**Valutazioni disciplinari con
l'applicazione di relative
sanzioni.**

**(art. 11, comma 3 D.Lgs. n.
231/2007)**



CASI PRATICI

Dal 2017 ad oggi il Nucleo PEF Torino ha eseguito n.8 attività **ispettive antiriciclaggio** nei confronti di dottori commercialisti.

2017	2018	2019	2021	2022	2023
- Violazione degli obblighi di AVC.	- Controllo regolare.	- Violazione degli obblighi di AVC; - Violazione degli obblighi di conservazione.	- Violazione degli obblighi di AVC; - Violazione degli obblighi di conservazione; - Omissa segnalazione di operazioni sospette.	- Violazione degli obblighi di AVC; - Omissa segnalazione di operazioni sospette	- Violazione degli obblighi di AVC; - Violazione degli obblighi di conservazione;



CASI PRATICI

Violazione agli obblighi di conservazione (art. 57): il soggetto controllato era sia commercialista che amministratore della società. Lo stesso ha assolto correttamente agli obblighi di adeguata verifica, seppure *non di iniziativa*, in quanto ha raccolto informazioni utili su richiesta degli istituti di credito per apertura di conti correnti per conto della società.

La contestazione formulata dai militari è stata la mancata conservazione di tale documentazione (in quanto assente al momento dell'accesso).



CASI PRATICI

Violazione agli obblighi di adeguata verifica (art. 56) e omessa segnalazione di operazioni sospette (art. 58): il soggetto controllato ha disatteso a tutti gli obblighi ex art. 17 e seguenti (allo stesso infatti è stata contestata la violazione di tipo «qualificata»).

Inoltre, il professionista, nonostante fosse venuto a conoscenza dell'esistenza di un p.p. a carico di alcuni suoi clienti e che i medesimi gli avevano manifestato una condizione economico-finanziaria diversa da quella inizialmente comunicata per la stesura delle dichiarazioni IVA, ha adottato una condotta oggettivamente in contrasto con il precetto ex art. 58, omettendo l'inoltro della s.o.s..



SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE